

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER AGRICOLTURA n. 104 del 31 marzo 2008

Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabella 3. Recepimento regionale con Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, e successiva Dgr 7 agosto 2007, n. 2439: chiarimenti sull'efficienza dei processi di trattamento degli effluenti.

[Agricoltura]

Il Dirigente

Dato atto che, a seguito del recepimento da parte dell'Italia della direttiva 91/676/CEE e conseguentemente all'introduzione dei relativi obblighi intervenuta con le successive norme nazionali e regionali attuative, gli agricoltori sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di carattere amministrativo e a mettere in atto, nell'ambito delle loro aziende e delle loro attività, i necessari adeguamenti gestionali e strutturali;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 - "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", e in particolare gli articoli 2 e 6, nonché la tabella 3 dell'allegato I;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439, "Dgr 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2007, n. 3659, "Applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti";

Dato atto che, in base alla sopra citata Dgr n. 3659/2007, la presentazione della Comunicazione alla Provincia - prevista nel termine di scadenza del 31 dicembre 2007 - poteva essere effettuata con la sola documentazione "essenziale" e che la stessa Dgr n. 3659/2007 ha determinato la possibilità di completare l'integrazione della documentazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali entro il termine ultimo del 15 maggio 2008;

Considerato che la Dgr n. 2439/2007, secondo quanto previsto dall'allegato A, ha dato facoltà al Dirigente regionale competente "...al fine consentire l'adeguamento delle tabelle, dei prospetti e della modulistica alle eventuali necessità derivanti dal progresso tecnico-scientifico nonché dell'evoluzione giurisprudenziale in materia...di apportare i necessari aggiornamenti agli allegati al presente provvedimento, ferma restando la successiva notifica ai Ministeri interessati";

Visto il documento tecnico del prof. Roberto Chiumenti, elaborato nell'ambito della convezione realizzata con il Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Udine, ai sensi della Dgr n. 4174/2006, e pervenuto in data 3 marzo 2008 alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;

Preso atto della trasmissione al partenariato pubblico e privato della bozza di documento tecnico - allegato A al presente decreto - in data 17 marzo 2008;

Acquisite in proposito le segnalazioni dei referenti per la materia della Provincia di Venezia e della Provincia di Padova, che evidenziavano due imperfezioni nella rappresentazione dei contenuti, conseguentemente alle quali sono state apportate le necessarie correzioni formali;

Considerata la necessità di fornire gli opportuni chiarimenti - anche in relazione a quanto dettagliato all'allegato A alla Dgr n. 2439/2007 - relativamente ai parametri di efficienza dei processi di trattamento di abbattimento dell'azoto e di separazione solido-liquido, ai fini dell'interpretazione delle specifiche tabelle delle norme nazionali e regionali;

Decreta

1. di approvare il documento tecnico - allegato A al presente decreto - nel quale si forniscono chiarimenti riguardo alla tabella 3 del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e si dettagliano i parametri relativi alla determinazione dell'abbattimento del contenuto in azoto nell'effluente dopo il trattamento e del contenuto in azoto delle frazioni derivanti dal trattamento di separazione solido-liquido, sia per i liquami suinicoli, sia per quelli prodotti da altre categorie di animali allevati;
2. di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale, affinché possano disporre anche ai fini della massima diffusione presso gli operatori agricoli;
3. di trasmettere il presente decreto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché al Ministero della Tutela dell'Ambiente, del Territorio e del Mare.

De Gobbi